

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

4° Reparto

Indirizzo Postale: Viale dell'Università, 4 00185 ROMA

Posta elettronica: persociv@persociv.difesa.it

Posta elettronica certificata: persociv@postacert.difesa.it

p.d.c. 600 2580

OGGETTO : Benefici pensionistici derivanti da periodi di servizio in polverifici e lavori insalubri, ai sensi dell'articolo 25 del dPR n. 1092/1973.

A	STATO MAGGIORE DIFESA	ROMA
	STATO MAGGIORE ESERCITO	ROMA
	STATO MAGGIORE MARINA	ROMA
	STATO MAGGIORE AERONAUTICA	ROMA
E, p.c.	SEGRETARIATO GENERALE DIFESA/DNA I Reparto	SEDE

A due anni di distanza dall'emanazione della circolare n. 16749 del 14 marzo 2016, l'operatività della norma, con il rilevante contributo dei Titolari degli Enti, risulta attestata sulla individuazione dei presupposti oggettivo e soggettivo così come delineati dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e delle magistrature amministrativa e ordinaria.

Le verifiche effettuate su pregressi periodi di servizio hanno peraltro evidenziato criticità con riguardo, sotto l'aspetto oggettivo, alla corretta individuazione delle "lavorazioni" che danno diritto al beneficio e, sotto l'aspetto soggettivo, alla sussistenza del possesso di mansioni che, indipendentemente dalle vicende normative che hanno interessato le qualifiche professionali (eliminazione carriera operaia, NOP, NSC), si sarebbero dovute identificare in quelle specifiche di carattere tecnico-manuale il cui possesso avrebbe consentito l'adibizione alle tassative lavorazioni di legge.

Gli Enti di servizio interessati all'applicazione dei benefici in questione dovranno pertanto:

- proseguire nel percorso delle verifiche dei riconoscimenti pregressi;
- effettuare riconoscimenti "ora per allora" solo sulla base di oggettivi elementi di valutazione o di documentazione dettagliata da cui si evinca la sussistenza dei presupposti di legge;
- curare, ferme restando le valutazioni in merito alla sussistenza dei requisiti di legge, la compiuta applicazione delle disposizioni procedurali stabilite dalla circolare n. 16749/2016 per tutti i periodi effettuati successivamente alla circolare stessa.

-

A tal fine si forniscono, di seguito, ulteriori chiarimenti applicativi a supporto delle valutazioni dei Titolari degli Enti.

1. Con particolare riguardo agli Enti classificati quali "polverifici", si rammenta che l'art. 25 del dPR n.1092/1973 è norma speciale che attribuisce un beneficio pensionistico in presenza di una specifica fattispecie lavorativa consistente nell'adibizione di dipendenti in possesso di mansioni tecnico-manuali ad una delle lavorazioni insalubri di cui all'allegato al d. lgt.n.1100/1919 o alle

lavorazioni tipiche dei polverifici che lo Stato Maggiore della Difesa, su indicazione degli Stati Maggiori di Forza Armata, ha individuato in quelle volte alla “produzione o lavorazione di polveri da sparo o altri esplosivi” (determinazione tecnica 30.3.2015); l’evoluzione applicativa della prassi ha portato a definire i luoghi di tali lavorazioni quali “aree attive” e la conseguente adibizione dei dipendenti in tali siti quale automatico “presupposto oggettivo” del riconoscimento: in realtà il mero impiego del dipendente nella cosiddetta area attiva non implica l’automatica sussistenza del presupposto legale ove non siano stati prioritariamente individuati (o ridefiniti) i processi di lavoro riconducibili alle lavorazioni sopra specificate: pertanto, l’impiego del dipendente nella cosiddetta “area attiva”, in assenza della individuazione degli specifici processi di lavoro che la sottendono e presso cui il dipendente stesso è adibito, resta gravemente carente sotto l’aspetto della sussistenza dei presupposti di legge.

Sono, conseguentemente, estranee alla fattispecie ex art. 25 del DPR 1092/1973 quelle realtà lavorative che, pur caratterizzate da attività con componente di rischio o di gravosità, non integrano i presupposti di cui al citato art. 25, sia con riferimento alla tipologia di rischio anche indiretto cui è esposto il lavoratore sia con riferimento alle tipologie di destinatari: così, ad esempio, specifiche disposizioni di legge nonché il vigente CCNI 9.10.2017 del personale civile dell’A.D. prevedono forme di tutela diversificate quali specifiche indennità attribuibili su presupposti diversi a dipendenti impiegati in differenti realtà lavorative; esempi al riguardo sono contenuti negli allegati da 1 a 8 del CCNI: in particolare, l’all.to 8 – che merita una evidenza particolare – prevede espressamente una “area attiva” coincidente con l’intero perimetro dell’Ente, ai fini dell’attribuzione a tutto il personale ivi impiegato dell’indennità per “distruzione armi chimiche ed efficienza apparati di bonifica e dispositivi di protezione NBC”: tale fattispecie differisce da quelle previste dall’art. 25 del citato DPR 1092/1973 i cui presupposti non sono individuabili nel mero impiego in quell’area attiva, ma nell’adibizione alle specifiche lavorazioni previste dal citato articolo 25.

2. In merito alle lavorazioni insalubri si tengano presenti, ai fini di una corretta individuazione delle stesse, le indicazioni della Corte dei Conti in proposito (vds., tra altre, sentenza Corte dei Conti-sez. Friuli Venezia Giulia - n.36/2016; sentenza Corte dei Conti – sez. Puglia - n. 248/2018) che si riassumono di seguito:

- è imprescindibile che sia effettuata una comparazione tra le lavorazioni previste nell’allegato al d. lgt. n. 1100/1919 e quelle in concreto svolte dal dipendente, che tenga conto non solo della tipologia dei prodotti chimici impiegati, ma anche delle concrete modalità di utilizzo degli stessi (cioè il processo di lavoro cui il dipendente è adibito e non la semplice condivisione/prossimità con luoghi, siti, ambienti dove si effettuano quelle lavorazioni o l’occasionale contatto con le sostanze in questione);
- non esiste collegamento con l’indennità di rischio o altre tipologie di indennità;
- le lavorazioni (processi di lavoro) devono essere solo quelle tassative di cui all’allegato al d. lgt. n.1100/1919;
- devono essere esclusi, nell’ambito di istruttorie di riconoscimenti di periodi pregressi, conteggi “ora per allora” basati su criteri statistici o medie aritmetiche che non riflettono periodi effettivi di lavorazione;
- l’elenco di cui al d. lgt. n. 1100/1919 prevede, come già evidenziato nella circolare n. 16749/2016, lavorazioni in larga parte obsolete o addirittura vietate e, pertanto, non in linea con i DVR adottati all’interno dell’Ente sulla base delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro: il riconoscimento di tali lavorazioni, in quanto oggettivamente circoscritte, richiede pertanto attenta e circostanziata verifica.

3 .E' necessario che ogni riconoscimento sia supportato da adeguati riscontri documentali comprovanti la sussistenza dei presupposti di legge: la Corte dei Conti ha in più occasioni sottolineato la necessità di dettagliata documentazione da cui si evinca il processo di lavoro cui il dipendente è stato adibito e l'oggettiva effettuazione delle mansioni tecnico-manuali svolte in concreto dal dipendente.

4. La verifica della sussistenza del requisito soggettivo implica che gli inquadramenti dei dipendenti in profili professionali diversi (corso-concorso, 9° comma l. 312/80, riconversione professionale, mutamento mansioni per motivi di salute...) incide nella misura in cui emergono criticità con il requisito oggettivo della concreta adibizione alle specifiche lavorazioni di legge; occorre, in sintesi, soffermarsi sulla tipologia delle attività e dei compiti cui è stato adibito in concreto il dipendente, tenuto conto che molto spesso le mansioni in astratto possedute ricomprendevano attività anche molto diverse da quelle riconducibili a mansioni ex operaie o comunque molto diverse da quelle specifiche richieste per l'adibizione a lavorazioni insalubri e polverifici (cfr, tra altre, sentenza Corte dei Conti – sezione Toscana- n. 118/2018).

5. Si chiarisce, da ultimo, che la “definitività” della determinazione di riconoscimento adottata dal titolare dell'Ente è qualificazione tecnica che indica la non assoggettabilità a ricorso gerarchico e possibilità di diretto ricorso all'azione giurisdizionale; non implica, invece, che l'Amministrazione non possa esercitare il proprio potere-dovere di assicurare, con procedure di controllo interno, che la propria azione si svolga nei parametri di legge e in quelli costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento.

Si dispone, da ultimo, in tutti i casi in cui siano state proposte da dipendenti azioni giurisdizionali concernenti i benefici pensionistici in questione, che l'Ente interessato ne dia comunicazione alla scrivente con l'urgenza consentita dai termini processuali, per la eventuale trattazione diretta da parte di questa Direzione Generale.

Si prega voler dare conoscenza di quanto sopra agli Enti dipendenti raccomandandone la doverosa e puntuale applicazione, atteso che i riconoscimenti di benefici pensionistici comportano una importante deroga all'ordinamento pensionistico di riferimento con notevoli ripercussioni sul piano finanziario oltre che su quello dell'equità sociale e che gli orientamenti della Corte dei Conti a cui risale la giurisdizione esclusiva in materia pensionistica e in quella sulla responsabilità amministrativo-erariale restano parametro ineludibile di riferimento della legittimità dell'azione amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Anita CORRADO)